



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

## **REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL RECLUTAMENTO E LO SVILUPPO DELLE CARRIERE**

Emanato con D.R. n. 358 del 21 giugno 2013



---

**Regolamento del Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere**

**INDICE**

Art. 1 - Costituzione e finalità .....	2
Art. 2 - Composizione .....	2
Art. 3 - Funzioni.....	2
Art. 4 - Modalità di funzionamento .....	3
Art. 5 - Norme finali.....	3

**Art. 1 - Costituzione e finalità**

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 142/2011, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli Studi e dell'art. 11, comma 3, dello Statuto, approvato con D.R. n. 167 del 23 aprile 2012, è costituito il Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere (di seguito Comitato).
2. Il Comitato è istituito allo scopo di migliorare la qualità del reclutamento e dello sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore e si impegna a operare con indipendenza, autonomia e imparzialità, nell'esclusivo interesse dell'Ateneo.

**Art. 2 - Composizione**

1. Il Comitato è composto da cinque membri nominati dal Senato Accademico tra i professori di prima fascia dell'Ateneo. Il membro con minore anzianità accademica svolgerà le funzioni di segretario mentre il Presidente è nominato dal Senato Accademico.
2. I membri del Comitato non possono ricoprire altre cariche istituzionali accademiche.
3. I componenti del Comitato si astengono dal partecipare a procedure di reclutamento o progressione di carriera in cui si trovano in conflitto di interessi o che si riferiscono a procedure di reclutamento e di progressione di carriera indette dal proprio Dipartimento o Centro di afferenza.

**Art. 3 - Funzioni**

1. Il Comitato svolge i propri compiti nel rispetto delle specificità delle diverse aree disciplinari e degli standard internazionali delle discipline fornendo pareri e informazioni al Senato Accademico, nell'esercizio della funzione di reclutamento del personale docente e ricercatore.
2. Nell'espletamento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi di esperti esterni all'Ateneo, i quali prestano la loro consulenza nel rispetto dei principi di imparzialità e terzietà.
3. Il Comitato:
  - a) identifica e definisce, sentiti i Direttori delle strutture accademiche interessate, i criteri generali di riferimento validi per i diversi ambiti disciplinari per il reclutamento e le progressioni di carriera, anche con l'obiettivo di conseguire un livello qualitativo più elevato rispetto a quanto previsto per le procedure di abilitazione nazionale;
  - b) designa i membri delle Commissioni di Ateneo responsabili delle procedure di valutazione e individua i valutatori (referees), quando richiesto dai regolamenti o dal Senato Accademico;
  - c) promuove la massima diffusione, nazionale e internazionale, delle informazioni relative alle procedure selettive e alle valutazioni comparative indette dall'Ateneo al fine di assicurare la più ampia partecipazione possibile di candidati di livello e qualità elevati;
  - d) esprime il proprio parere sullo svolgimento delle singole procedure di selezione e promozione o sulle procedure di chiamata diretta;
  - e) esprime il proprio parere sui criteri di valutazione proposti dalle strutture accademiche;
  - f) esprime il proprio parere in merito all'attribuzione degli scatti stipendiali periodici e su eventuali altri elementi contrattuali correlati a valutazioni delle attività svolte e dei risultati raggiunti;
  - g) fornisce un parere in merito al profilo scientifico e didattico in relazione a decisioni di reclutamento e progressione di carriera di competenza del Senato accademico su richiesta di quest'ultimo.



---

**Regolamento del Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere**

**Art. 4 - Modalità di Funzionamento**

1. I componenti del Comitato durano in carica due anni dalla data di nomina, e comunque fino alla loro sostituzione. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. Il Senato Accademico può valutare la decadenza e la sostituzione di un componente a seguito di tre o più assenze consecutive alle riunioni.
2. Le sedute del Comitato sono valide purché alla riunione intervengano almeno tre componenti.
3. Il Comitato è convocato dal Presidente e la convocazione, con l'indicazione dei punti di discussione, deve avvenire in forma scritta (anche a mezzo posta elettronica) e consegnata almeno tre giorni lavorativi prima della seduta.
4. Delle sedute del Comitato viene tenuto un apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
5. Ai componenti del Comitato spetta un'indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.
6. Nel caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti del collegio il Senato Accademico provvede alle sostituzioni.

**Art. 5 - Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua adozione con Decreto Rettorale.